



Procedura n. 142-1/2023 R.G. P.U.

Tribunale Ordinario di Trani
Sezione civile – area commerciale

Il giudice designato

-visto il ricorso con proposta di piano del consumatore ex artt. 67 e seguenti del d. lgs. 14/2019 depositato nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

- esaminati gli atti;
- considerato che parte ricorrente:
 - a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;
 - b) non risulta aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda né avere comunque beneficiato dell'esdebitazione per due volte né avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
 - c) ha fornito la documentazione prevista;
- ritenuta la competenza territoriale;
- vista l'istanza di inibitoria e osservato che la prosecuzione dei procedimenti esecutivi in corso potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

P.Q.M.

fissa, per l'omologazione del piano, l'udienza del 25.1.2024, orario da stabilirsi come per prassi del Tribunale;

visto l'art. 70 d. lgs. 14/2019,

- dispone che la proposta e il piano siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trani o del Ministero della giustizia, e che sia data comunicazione dei medesimi e del presente decreto, entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- avvisa i creditori che:

ricevuta la comunicazione, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, e che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

- dispone che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al g.d. e proponga le modificazioni al piano ritenute necessarie;
- dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal n. 73/2018 R.G. Es. Tribunale di Trani fino all'intervenuta definitività della sentenza di omologazione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 23 ottobre 2023

Il giudice designato
Giulia Stano

Studio legale
Avv. ANTONIO DESTINO

OCC Trani

Proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

ex artt. 66-67 e ss. D.Lgs. N. 14/2019 e succ. mod.

(con integrazioni)

I sottoscritti:

_____ nato a _____ il _____ e
_____ nata in _____ il _____ e residente in _____
_____ alla via _____ n. _____ entrambi assistiti e domiciliati nelle fasi del procedimento di “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, dall’Avv. Antonio Destino (C.F. DSTNTN73D28B619J), di fiducia, con studio in Canosa di Puglia (BT) alla Via Fratelli Bandiera, 3 pec: avvdestino@legalmail.it, fax 0883.893085, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura agli indirizzi sopra citati.

Analisi economico-patrimoniale

Il Sig. _____ è oggi pensionato e percepisce un importo mensile netto di € 850,00 circa al lordo della cessione del quinto.

La sig.ra _____ è lavoratrice dipende presso l’azienda agricola _____ con sede legale in _____ Via _____ e percepisce un reddito netto mensile di circa € 650,00, come risulta dai modelli unici allegati e non possiede altri beni.

In data 22.05.2007 i ricorrenti, già all’epoca conviventi more uxorio, congiuntamente, acquistavano a mezzo del Notaio Paolo Porziotta, l’immobile sito in Canosa di Puglia (BT) alla Via _____ per la somma di € 70.000,00 ed a tal fine stipulava con la Banca Credito Emiliano S.p.A., agenzia di Canosa di Puglia (BT), un contratto di mutuo di € 90.000,00 (€ 65.000 per acquisto, 25.000 per ristrutturazione) e mentre la differenza di € 5.000,00 per l’acquisto veniva versata mediante assegno bancario.

Durante il decorso degli anni il reddito del Sig. _____ subiva una netta riduzione e a seguito di ciò le rate del mutuo, inizialmente onorate, non venivano più corrisposte alla Banca mutuante. Al fine di adempiere alle proprie obbligazioni, però, i mutuatari, in primis chiedevano altre aperture di credito alla banca mutuataria, poi decidevano di trovare una soluzione definitiva e bonaria con l’istituto di credito erogante e così in data 29.07.2014 la Banca Credito Emiliano S.p.A. concedeva un nuovo mutuo di € 120.000,00, finalizzato in parte a ripianare la parte residua del primo mutuo pari ad € 72.235,89 e la restante parte veniva impiegata per le varie aperture di credito concesse come riportato nell’atto del

Studio legale
Avv. ANTONIO DESTINO

secondo mutuo, il tutto da distrarsi in 180 mesi e con pagamento rateale semestrale pari ad € 6.433,50, cioè ben € 1.072,25 mensili! Ovviamente tale nuovo finanziamento serviva esclusivamente a ripianare il debito complessivo residuo ma rendeva, di fatto, ancor più problematico l'adempimento in ragione delle rate insostenibili tenendo conto delle ridotte entrate dei mutuatari.

L'immobile adibito ad abitazione ed oggetto di mutuo è gravato da una procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Trani R.G. 73/2018.

Il Sig. [REDACTED] è attualmente pensionato e titolare di una autovettura Nissan Almera tg. [REDACTED]

La sig.ra [REDACTED] è dipendente agricola e titolare di una carta prepagata postepay e di un libretto di deposito postale. (doc. 7-8)

Per tutto quanto sopra esposto si riportano i seguenti dati:

ATTIVO

Denominazione	Importo
Immobile Via [REDACTED]	€ 72.814,40
Immobile di Via [REDACTED] (1/2)	€10.000,00 (stima)
[REDACTED]	€ 7.500,00/anno
[REDACTED]	€ 11.000,00/anno

PASSIVO

Creditori	Tipologia di debito	Privilegi	Importo
OCC Trani	Spese di giustizia	Prededuzione	€ 6.853,96
Avv. Antonio Destino	Spese di procedura	Prededuzione	€ 7.963,78
Fondo spese di procedura Importo stimato € 500,00	Spese di procedura	Prededuzione	€ 500,00
Credito Emiliano S.p.A.	Contratto di mutuo e precisazione credito	Ipotecario	€ 168.869,41
Tari e IMU Comune di Canosa	Tributi locali	Privilegiato	€1.624,54
Agenzia delle Entrate Riscossione	Cartelle esattoriali	Privilegiato	€ 2.998,25
Agenzia delle Entrate Riscossione	Cartelle esattoriali	Chirografario	€ 3.010,01
[REDACTED] S.r.l.	Cessione del quinto	Chirografario	€ 10.688,00
TOTALE			€ 202.507,95

Studio legale
Avv. ANTONIO DESTINO

Per quanto riguarda le spese mensili relative ai fabbisogni personali dei ricorrenti, si riporta il seguente prospetto:

Spese mensili

Tipologia di spesa	Importo
Spese di vitto, abbigliamento, igiene	€ 515,00
Spese telefoniche	€ 40,00
Spese energie	€ 120,00
Spese idriche	€ 50,00
Spese di trasporto	€ 270,00
TARI	€ 26,50
Canone RAI	€ 7,50
Spese mediche	€ 80,00
Totale	€ 1.109,00

Il prospetto di rateazione è il seguente:

Creditore	Tipologia debito	Privilegio	Importo debito	Importo da pagare	% soddisfatto
OCC	Spese di giustizia	Prededuzione	€ 6.853,96	€ 6.853,96	100%
Avv. Destino	Spese di procedura	Prededuzione	€ 7.963,78	€ 7.963,78	100%
Fondo spese	Spese di procedura	Prededuzione	€ 500,00	€ 500,00	100%
Credito Emiliano S.p.A.	Crediti (anche scaturenti da Mutuo) come da precisazione del credito ipotecario (quota parte al privilegio)	Privilegio ipotecario	€ 168.869,41	€ 25.330,41	15 %
Credito Emiliano S.p.A.	Crediti (anche scaturenti da Mutuo) come da precisazione del credito ipotecario (quota parte degradata al chirografo)	Chirografario	€ 143.539,00	€ 5.403,82	3,2%
Comune di Canosa	Tributi degradati al chirografo	Chirografario	€ 1.624,54	€ 162,45	10%

Studio legale
Avv. ANTONIO DESTINO

Agenzia Entrate Riscossione	Tributi e crediti degradati al chirografo	Chirografario	€ 2.998,25	€ 299,82	10%
Agenzia Entrate Riscossione	Tributi e crediti al chirografo	Chirografario	€ 3.010,01	€ 301,00	10%
Sigla Credit srl	Finanziamento con cessione del quinto della pensione	Chirografario	€ 10.688,00	€ 1.068,80	10%
TOTALE			€ 202.507,95	€ 47.884,04	23,64%

TOTALI

- Prededucibile: € 15.317,74
- Creditore privilegiato ipotecario: € 25.330,41
- Creditori chirografari: € 7.235,89

RATE

Dopo il decreto di omologa:

- Fondo spese € 500,00

Totale prima rata € 500,00

- Rate dalla n. 2 alla n. 34 € 400,00 cad, (€ 200,00 per OCC + € 200,00 per Avv. Destino)

Totale rate dalla n. 2 alla n. 34: € 400,00*33= € 13.200,00

Rata 35: € 453,96 (€ 253,96 per OCC + € 200,00 per Avv. Destino)

- Rate 36 e 37 € 400 (per Avv. Destino)

Totale rate 36 e 37: € 400,00*2= € 800,00

Rata 38: € 363,78 (per Avv. Destino)

- Rate da 39 a 101 € 400 (per Credem)

Totale rate da 39 a 114: € 400,00*76= € 30.400,00

Rata 115: € 334,23 (per Credem)

Studio legale
Avv. ANTONIO DESTINO

Rata 116: € 362,27 (€ 162,45 per Comune di Canosa di Puglia + € 199,82 per AgER)

Rata 117: € 401,00 (per AgER)

- Rate 118 –119: € 400,00 (per Sigla Credit)

Totale rate 118 e 119: € 400,00*2= € 800,00

Rata 120: € 268,80 (per Sigla Credit)

Si specifica altresì che entrambi i ricorrenti:

- intendono presentare all'OCC di Trani l'istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento ai sensi del D.L. 12.01.2019 n. 14 e ss. modificazioni, integrato dal D.L. 17 Giugno 2022 N. 83 e cioè del “Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66-67”;
- i debitori risultano versare in stato di “sovraindebitamento”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del D. Lgs n.14/2019 così definito: “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”;
- i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
 - b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
 - c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - d) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le scritture contabili degli ultimi tre esercizi;
 - e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate dei debitori e del loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della loro famiglia;

Studio legale
Avv. ANTONIO DESTINO

f) certificato dello stato di famiglia.

Il sottoscritto in nome e per conto dei propri assistiti, considerata la documentazione allegata utile alla valutazione della situazione economico-finanziaria dei ricorrenti, restando a disposizione per ogni ulteriore necessità documentale, formula la seguente proposta:

si offre la somma di € 47.884,04, onnicomprensiva, mediante il pagamento di 120 rate mensili da € 400,00 (precisamente 119 da € 400,00 e la n. 120 da € 284,00), da distrarsi ai creditori indicati e secondo la graduazione dei privilegi previsti nella seguente tabella, previa valutazione da parte del Gestore della crisi nominato.

Per la posizione di Sigla Credit srl si segnala che, fino all'omologa del Piano proposto, ed alla relativa esecuzione, la Creditrice detiene la cessione del quinto della pensione del [REDACTED] pertanto, qualora il piano dovesse essere omologato, si provvederà a ridurre la debitoria in misura pari a quella riscossa a far data dal deposito della presente con conseguente riduzione delle rate di competenza.

I ricorrenti, pertanto, richiedono altresì sia la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 73/2018 pendente presso il Tribunale di Trani che, in caso di omologa, l'autorizzazione alla revoca della cessione della trattenuta del quinto della pensione a favore di Sigla Credit srl.

Canosa di Puglia-Trani, lì data del deposito

Avv. Antonio Destino



TRIBUNALE DI TRANI

Sezione civile – Area commerciale

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA

**Artt. 66-67 e ss. C.C.I.I. sulla proposta di Ristrutturazione dei debiti
del consumatore e relative integrazioni - procedura familiare
formulata da [REDACTED] e [REDACTED]**

O.C.C. di Trani - Proc. n. / 47 /00023

INDICE

1. Premessa	pag. 2
2. Dati anagrafici del debitore e composizione del nucleo familiare	pag. 4
3. Analisi del Piano	pag. 6
3.1 Il Passivo	pag. 6
3.2 Spese prededucibili	pag. 9
3.3 L'Attivo	pag. 11
4. Accesso alle banche dati ed altre verifiche dell'OCC – risultati	pag. 12
5. Le cause dell'indebitamento	pag. 14
6. Diligenza impiegata dal Consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni	pag. 15
7. Inesistenza di atti in frode ai creditori	pag. 16
8. Indicazione dell'esistenza di crediti impignorabili	pag. 17
9. Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte	pag. 17
10. Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni e solvibilità della ricorrente negli ultimi 5 anni	pag. 17
11. Sintesi del Piano del Consumatore	pag. 18
12. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione	pag. 21
13. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta	pag. 22
14. Giudizio finale in merito alla fattibilità del Piano	pag. 23
Attestazione	pag. 24
Indice degli allegati	pag. 25

1. PREMESSA

Il sottoscritto Avv. Nicola Di Pinto, cod.fisc. DPNNCL79M20A662O, iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Trani al n. 2331, con studio in Trani (BT) alla via Cavour n. 102, con provvedimento del 09/06/2023 è stato nominato (all. n.1) dall'OCC di Trani, nella persona del referente dott. Antonio Soldani, quale gestore della crisi in relazione alla proposta di "Ristrutturazione del debito del consumatore"- D.L. 12/1/2019, n. 14 e succ. modif., integrato dal D.L. 17/6/2022, n. 83, procedura familiare n. 47/2023, derivante dalla domanda di riunione delle procedure n. 20 e 21 – 2023, depositata dai sigg.ri [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] cod. fisc. [REDACTED] e [REDACTED] nata in [REDACTED] il [REDACTED] cod. fisc. [REDACTED] (doc. di identità e c.f. All. n. 29), uniti in unione di fatto more uxorio, entrambi residenti in Canosa di Puglia (BT) alla via [REDACTED] che risultano qualificabili come Consumatori ai sensi dell'art. 6 co. 2 della citata legge.

I ricorrenti sono assistiti nelle fasi del procedimento dal legale di fiducia - advisor avv. Antonio Destino (C.F. DSTNTN73D28B619J) con studio in Canosa di Puglia (BT) alla via Fratelli bandiera n. 3, presso il quale sono elettivamente domiciliati (All. n. 4.1).

Il sottoscritto, avendo accettato l'incarico (all. n. 2), dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.28 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta:

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- c) che non ha mai ricevuto né attualmente sta espletando alcun incarico professionale per conto del Consumatore interessato al Piano;
- d) che non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica.

Inoltre, ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui alla normativa di riferimento, e cioè i ricorrenti:

- risultano qualificabili come Consumatore ai sensi dell'art. 2 comma A lettera E) del d.Lgs n.14/2019 ed s.m.i. che definisce il "Consumatore" come: *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale,*

artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;”, con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività di impresa o professionali;

- risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera c) della citata legge in quanto si trovano *“in uno stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”;*
- non sono soggetti a procedure concorsuali;
- non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del Consumatore.

La Proposta di Piano, come formulata ed integrata (All. n. 41) dall’avv. Destino nell’interesse dei suoi assistiti con il supporto e la consulenza dello scrivente professionista e dell’ OCC, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall’art. 67 del D. Lgs n. 14/2019 e s.m.i.; in particolare, unitamente alla proposta, risultano agli atti:

- elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni di proprietà dei ricorrenti in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni riferite alle annualità 2021-2020-2019;
- attestazione della fattibilità del Piano;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei ricorrenti e della sua famiglia;

- indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza (Comune di Canosa di Puglia) per [REDACTED] (All. n. 3.1) e per [REDACTED] (All. n. 3.2) nonché dall'autocertificazione integrativa prodotta dalla sola [REDACTED] (All. n. 3.3).

Lo scrivente, ai sensi dell'art. 68, del citato D. Lgs., procederà a relazionare circa la proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulata dai sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] e a redigere una relazione particolareggiata sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal Consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità dei ricorrenti negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- e) sintesi del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore proposto dai ricorrenti;
- f) giudizio sulla convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- g) giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della proposta;
- h) giudizio ex art. 68 comma 3 D.Lgs 14/2019 ed s.m.i. (valutazione merito creditizio del soggetto finanziatore);
- i) giudizio sulla fattibilità del Piano proposto.

2. DATI ANAGRAFICI DEI DEBITORI E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

I debitori sono il sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] e [REDACTED] nata in [REDACTED] il [REDACTED] cod. fisc. [REDACTED] uniti in unione di fatto, entrambi residenti in Canosa di Puglia (BT) alla via [REDACTED]

Dai certificati di stato di famiglia (all. nn.3.1, 3.2) rilasciati dal Comune di Canosa di Puglia ed in autocertificazione (All. n. 3.3) si evince che i loro due nuclei familiari formalmente sono composti da:

- **1° nucleo** [redacted] nato a [redacted] il [redacted] **RICORRENTE**;

- **2° nucleo** [redacted] [redacted] nata in [redacted] il [redacted] – **RICORRENTE**; [redacted] nata in [redacted] il [redacted] – Figlia della ricorrente (doc. id. e c.f. All. n.30); [redacted] nato a [redacted] il [redacted] nipote della ricorrente

Dai documenti agli atti si evince che i Sigg.ri [redacted] [redacted] siano autonomi dal punto di vista patrimoniale sebbene conviventi.

La composizione del nucleo familiare è un dato fondamentale per verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento del debitore e del proprio nucleo familiare, nel caso de quo il nucleo familiare è, di fatto, composto dalla sommatoria dei due nuclei: quello del [redacted] e quello della [redacted]

I ricorrenti, nel ricorso introduttivo e nell'integrazione (All. n.41), hanno quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare in complessivi euro 1109,00 così suddivise:

Spese di vitto, abbigliamento, igiene, postali	€ 230,00 + 285,00 Kobitovych
Spese telefoniche	€ 20,00 + 20,00
Spese energie	€ 40,00 + 80,00
Spese idriche	€ 20,00 + 30,00
Spese di trasporto	€ 120,00 + 150,00
TARI	€ 26,50
Canone RAI	€ 7,50
Spese mediche	€ 30,00 + 50,00
Totale	€ 1.109,00

Lo scrivente ha proceduto ad una comparazione del fabbisogno indicato dai debitori con i dati tratti dall'ultimo report ISTAT disponibile e pubblicato il 09/06/2022 inerente le spese per consumi delle famiglie relative all'anno 2021 (all. n. 5).

Di seguito i risultati della spesa media mensile delle famiglie (con due componenti) secondo diversi criteri di classificazione:

- per ripartizione geografica: Mezzogiorno - spesa media mensile per generi alimentari per beni e servizi non alimentari € 1.870,86;

- per Regione: Puglia - spesa media mensile per generi alimentari, per beni e servizi non alimentari € 1.626,50;

Tenuto conto che i redditi percepiti dai ricorrenti sono rappresentati dalla pensione di [REDACTED] per circa € 860,00 netti per 13 mensilità (come da cedolini forniti a campione- All. n. 42) e dalla retribuzione come lavoratrice dipendente a tempo determinato di [REDACTED] documentata dai dichiarativi fiscali forniti (All. nn. 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6), per € 650,00 netti circa, il fabbisogno per il sostentamento indicato dai debitori risulta congruo oltre che sensibilmente contenuto.

[REDACTED] figlia di [REDACTED] è presente sullo stato di famiglia della madre assieme al piccolo [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] sebbene non debitrice e non recante legami di parentela con [REDACTED] se ne riportano i dati reddituali per completezza di informazione. [REDACTED] percepisce un reddito medio nell'ultimo triennio di circa €7.500,00 lordi l'anno calcolato in base alle risultanze delle CU fornite allo scrivente e relative agli anni 2020, 2021 e 2022 (All. nn. 22.1, 22.2, 22.3), in verità recanti una costante diminuzione dell'imponibile fiscale.

Ad ogni buon conto il dato numerico di scarsi €600,00 mensili di reddito lordo, in uno con la presenza di un neonato, stando ai parametri ISTAT forniti poc'anzi per un nucleo di 2 individui, porta alla conclusione della impossibilità della [REDACTED] di fornire finanza esterna alla proposta di piano formulata dalla madre e dal suo compagno.

3. ANALISI DEL PIANO

3.1 IL PASSIVO

La sintesi dell'indebitamento dei ricorrenti, come accertata dallo scrivente Gestore, può essere così rappresentata:

- **Credito Emiliano SpA - BANCA CREDEM:** per mutuo fondiario ipotecario.

Trattasi di contratto di mutuo (all. n.6) stipulato in data 29/07/2014 dai Sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] per estinguere un precedente mutuo fondiario contratto con lo stesso istituto, nonché per far fronte all'estinzione di alcuni finanziamenti (prestiti personali) accordati alla coppia sempre dalla Banca Credem, anche questi finalizzati al pagamento delle rate del mutuo primigenio; tutti questi finanziamenti seguivano la stessa sorte e cioè non ne venivano onorate per tempo le rate per sopraggiunti problemi di liquidità (soprattutto da parte di [REDACTED] causati

da difficoltà lavorative. L'importo del secondo ed attuale mutuo fondiario è di € 120.000,00 da restituire in 30 rate semestrali a decorrere dal 29.01.2015 fino al 29.07.2029. Il mutuo è a tasso annuo nominale nella misura fissa del 6,80 % pari all'IRS Euro a 15 anni di riferimento in quel periodo maggiorato di uno spread del 5% per un totale ISC (indice sintetico di costo) del 7,194%. La parte mutuataria si obbligava, pertanto, a corrispondere alla Banca mutuante una rata costante semestrale di € 6.443,50 (Atto di mutuo 2014 – art. 3).

Il predetto mutuo è garantito da ipoteca sulla casa coniugale concessa per la somma di € 240.000,00, come risulta da nota di iscrizione presso l'Agenzia del Territorio di Bari- Servizio di Pubblicità Immobiliare di Trani del 17/12/2008 ai nn. 25494/4171 (all.n. 9) *“con la formale assicurazione alla Banca della piena proprietà e completa disponibilità dei beni che ne sono oggetto e della loro libertà da servitù non apparenti e da vincoli ed oneri pregiudizievoli, nonché da iscrizioni o privilegi precedenti e da trascrizioni che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria ad eccezione della iscrizione n. 12870/2832 del 25 maggio 2007 a favore del Credito Emiliano S.p.A. giusta atto a firma notaio Porziotta del 22.05.2007 rep. N. 20.447/9232 la cui residua debitoria sarà estinta co parte del ricavato della presente operazione di finanziamento al fine di ottenere al cancellazione della della formalità”* (atto di mutuo 2014 - art. 6) .

Detto mutuo, quindi, veniva sottoscritto per estinguere altro mutuo fondiario precedentemente concesso dallo stesso istituto di credito per la residua somma di € 72.235,89 (su 90.000,00 concessi) nonché la restante parte per estinguere ulteriori finanziamenti in essere sempre presso la stessa Banca (come da atto di mutuo del 2014 - art. 1).

Dall'atto di precetto notificato ai debitori dal Credito Emiliano SpA (all. n. 7), a cui è seguito il pignoramento dell'immobile (All. n. 8) emerge una debitoria complessiva al 30.01.2016 di € 120.000,00 (l'intero importo del mutuo) oltre interessi e spese rate insolute per € 11.996,18, mora per 857,47, spese per 44,25, precetto per € 300,00, i.e. € 12 ed iva per €68,64 per un totale di € 133.278,54 **che, all'attualità, a seguito di precisazione del credito della Banca**, comprendendo le spese del pignoramento e del procedimento esecutivo immobiliare n. 73/2018 RG Es pendente presso il Tribunale di Trani sezione esecuzioni immobiliari, le spese legali ed il calcolo degli interessi, **arriva ad € 168.869,41 (All. nn. 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5).**

A causa della mancata effettuazione del saldo prezzo relativa all'aggiudicazione dell'immobile avvenuta in terza asta, sarà da prevedersi con il prossimo tentativo di vendita dell'immobile al prezzo base di € 40.948,10 – offerta minima € 30.718,57 (All. 10).

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA: per tributi locali.

Riscontrando la richiesta formulata dallo scrivente, il Comune di Canosa di Puglia con comunicazione datata 26/09/2023 (all. n. 12) ha comunicato l'esistenza dei seguenti debiti per tributi locali impagati per i quali il sig. [REDACTED] (intestatario TARI) risulta debitore.

Trattasi nella fattispecie di:

TASSA RIFIUTI:

Anno 2016: € 164,00 Avviso n. 1543/2021

Anno 2017: € 182,00 Avviso n. 49487/2022

Anno 2018: € 188,00 Avviso n. 52645/2023

Anno 2019: € 138,13 Ruolo principale

Anno 2020: € 138,13 Ruolo principale

Anno 2021: € 150,96 Ruolo principale

Anno 2022: € 188,00 Ruolo principale

Anno 2023: € 317 Ruolo principale e suppletivo

Totale € 1.466,22

Il sig. [REDACTED] a differenza della compagna il cui unico bene immobile intestato è la quota della casa di abitazione (come da visure catastali storiche all. nn. 39 e 40), risulta altresì, essere comproprietario al 50% dell'immobile censito al catasto al fg. 88 p.lla 2987 cat. A/5 - Rendita catastale € 25,31 per il quale risulta un **debito IMU di € 157,78**.

Il tutto per complessivi € 1.624,54 richiesti al privilegio.

- **AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BAT:** con **PEC del 25.09.2023** dichiara insussistenza di crediti non consegnati all'Agente della Riscossione (All. n.24)

- **AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE:**

per [REDACTED] la debitoria in massima parte sussiste per tasse automobilistiche, tasse e concessioni governative oltre sanzioni ed interessi.

Dall'estratto di ruolo datato 29.08.2023, richiesto dallo scrivente e comunicatogli (All.n. 13), risulta la seguente debitoria:

Totale privilegiato: € 2.685,55

Totale chirografario: € 3.004,13

Totale generale: € 5.689,68

Per [REDACTED] invece, (All. n.14) si tratta di un omesso versamento IRPEF con le relative conseguenze sanzionatorie

Totale privilegiato: € 312,70

Totale chirografario: € 5,88

Totale generale: € 318,58

Sommati entrambi i ruoli recano il seguente risultato:

Totale privilegiato: € 2.998,25

Totale chirografario: € 3.010,01

Totale generale: € 6.008,26

Sigla srl: finanziamento "Sigla credit" con cessione del quinto della pensione.

Gli istanti comunicano di avere in corso, con intestazione in capo al solo Del Latte, un finanziamento chirografario con la "Sigla srl" con cessione del quinto della pensione (All. n.31) per un **residuo ammontare di € 10.688,00** (rata n. 56 del piano di ammortamento – All. n. 32) contratto a marzo 2019, con decorrenza aprile 2019, per far fronte alla grave e contingente situazione di carenza di liquidità.

3.2 SPESE PREDEDUCIBILI

Le spese prededucibili inerenti la presente procedura di sovraindebitamento sono classificabili in:

- **Compensi all' OCC: € 6.853,96**

Totale €

La quantificazione del compenso è stata effettuata dall'OCC di Trani in base alla normativa vigente ed al proprio regolamento, sottoposta ai ricorrenti ed accettata dagli stessi nonché comunica al sottoscritto gestore nell'atto di nomina.

(all. n. 1).

- **Onorari per il procuratore dei ricorrenti**

Nella proposta di Piano il predetto onorario prededucibile concordato è quantificato in **complessivi € € 7.963,78** (All. n. 4.2).

- **Fondo spese di procedura**

Il fondo spese di procedura previsto ammonta ad € 500,00 e viene accantonato per far fronte al pagamento dell'imposta di registro sul decreto di omologa, dei bolli per copie, ecc. Tale fondo spese dovrà essere accantonato sul conto corrente bancario e/o postale dedicato che i ricorrenti, in caso di omologa del Piano, dovranno aprire per porre in essere i pagamenti rateali previsti nel Piano stesso in favore dei creditori (salvo

Di seguito la tabella di tutte le partite debitorie riscontrate:

Tipologia	Origine	Importo
Debiti prededucibili		
Compenso OCC	Importo concordato	€ 6.853,96
Onorario per il procuratore della parte istante	Importo concordato	€ 7.963,78
Fondo spese di procedura	Importo stimato	€ 500,00
Totale parziale deb. Prededucibili		€ 15.317,74
Debiti privilegiati		
Mutuo ipotecario Banca Credem SpA e spese di proc es imm. 73/2018 RG Es Trib Trani	Da comunicazione del creditore	€ 168.869,41
Tari e IMU Comune di Canosa di Puglia	Da comunicazione del Comune	€ 1.624,54
Debito privilegiato iscritto a ruolo in esattoria	Da ruolo Ag. Entrate Riscossione	€ 2.998,25
Totale parziale deb. Privilegiati		€ 173.492,20
Debiti chirografari		
Finanziamento Sigla credit con cessione del quinto della pensione	Da piano d'ammortamento e comunicazione ultimo pagamento avvenuto	€ 10.688,00
Debito chirografario iscritto a ruolo in esattoria	Da ruolo Agenzia Entrate riscossione	€ 3.010,01
Totale parziale deb. Chirografari		€ 13.698,01

Totale generale debiti		€ 202.507,95
------------------------	--	--------------

3.3 L'ATTIVO

Il patrimonio immobiliare dei ricorrenti è composto fondamentalmente dall'abitazione principale sita in Canosa di Puglia (BT) alla via [REDACTED] censita nel N.C.E.U. al foglio 21, part. 771, sub. 4, cat. A/3, cl.3, consistenza 4,5 vani, r.c. 255,65 (all. n. 19) in comproprietà al 50%.

Il solo [REDACTED] inoltre, per successione, risulta essere comproprietario per 12/24, assieme ad altri 5 eredi, di un immobile censito presso il N.C.E.U. di Canosa di Puglia al fg. 88, numero 2987 cat. A/5 classe 2 della consistenza di 1 vano e rendita di € 25,31, sito in Canosa di Puglia alla via [REDACTED] piano Terra. (All. nn. 39 e 40)

Così come precisato dal CTU, Arch. Elisa Cuccovillo, nella perizia (all. n. 20) depositata in sede di procedura esecutiva immobiliare, i dati catastali dell'immobile staggito corrispondono ai dati riportati nell'atto di pignoramento.

L'immobile è gravato da ipoteca iscritta in sede di concessione di mutuo ipotecario (29/07/2014) a favore di Credito Emiliano S.p.A. (si veda all. n. 9) a garanzia del mutuo stesso, nonché di pignoramento a favore della stessa banca del 03/02/2018..

Il valore commerciale dell'immobile è stato stimato dal CTU in € 72.814,40.

Tuttavia, come già in precedenza enunciato, a seguito del terzo tentativo di vendita all'asta con aggiudicazione provvisoria a cui non ha fatto seguito il saldo prezzo, l'attuale valore commerciale dell'immobile deve essere considerato pari al prezzo posto a base d'asta del nuovo tentativo di vendita previsto a prevedersi e fissato in € 40.948,10 – offerta minima € 30.718,57 (pari all'ultimo tentativo).

Per quanto concerne, invece, il patrimonio mobiliare lo stesso è rappresentato dal reddito di pensione percepito dal sig. [REDACTED] – ricorrente – e dal reddito della signora [REDACTED] – ricorrente - impiegata con la qualifica di bracciante agricolo presso l'azienda agricola "[REDACTED] corrente in [REDACTED] alla via [REDACTED] (cod fisc. n. [REDACTED])

Dall'esame dei documenti fiscali, previdenziali e contabili prodotti a campione dai ricorrenti (CU 2020, 2021, 2022 per [REDACTED] - all. nn. 21.1, 21.2, 21.3, estratti contributivi INPS di entrambi – All. nn. 25 e 26, dichiarazioni 730 2020, 2021 e 2022 per [REDACTED] – All. nn. 21.4, 21.5, 21.6, cedolini pensione [REDACTED] - All. n.

19), si rileva che il reddito netto mensile di entrambi si attesta intorno a circa € 1500,00 (al netto di corrisposizioni straordinarie ed al lordo della cessione del quinto); è dunque ragionevole prendere a riferimento tale parametro per una congrua e coerente previsione di corretta osservanza del piano.

I ricorrenti, nella proposta integrata, dichiarano di non possedere beni mobili registrati ad eccezione di una autovettura intestata al [REDACTED], una Nissan Almera targata [REDACTED] immatricolata nel 2004 e, dunque, alla soglia dei venti anni, assolutamente di alcun valore commerciale (All. n. 44).

4. ACCESSO ALLE BANCHE DATI ED ALTRE VERIFICHE DELL'OCC- RISULTATI

Il sottoscritto ha provveduto, alla verifica delle posizioni debitorie così come dichiarate dalla ricorrente al fine di riscontrarne la veridicità dei dati attraverso documentazione in parte fornita dai ricorrenti ed in parte rintracciata dal Gestore.

Sono state interrogate le seguenti banche dati pubbliche:

- Centrale Rischi della Banca d'Italia (All. nn. 15 e 16) che evidenzia in stato di sofferenza il mutuo ipotecario contratto dai ricorrenti con il Credito Emiliano S.p.A., nonché l'attuale sofferenza dell'ulteriore debito non assistito da garanzie reali/ipoteche per il solo [REDACTED] di € 1.821,0;
- Consorzio tutela del credito (All. nn. 17 e 18) il quale per entrambi non evidenzia alcuna segnalazione;
- CRIF (All. nn. 42 e 43) la quale evidenzia per [REDACTED] lo stato di sofferenza del rapporto con il Credito Emiliano e per entrambi i ricorrenti l'iscrizione del pignoramento immobiliare;
- Carichi pendenti (all. n. 23) presso il quale risulta NULLA;
- Catasto edilizio urbano – visure storiche (All nn. 39 e 40) da cui risulta l'immobile sito in Canosa di Puglia alla via [REDACTED] cointestato tra i ricorrenti ed il 50% dell'immobile di via [REDACTED] in comunione con altri 5 comproprietari;
- Comune di Canosa di Puglia (comune di residenza dei ricorrenti) che ha riscontrato la richiesta informativa dello scrivente in data 26/09/2023 (all. n. 12) al fine di fornire delucidazioni sulla debitoria in essere;

- Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Barletta-Andria-Trani con pec inviata allo scrivente il 25.09.2023 (all. n.24) dichiara che non vi è a carico dei ricorrenti alcuna partita debitoria che non sia già iscritta nei ruoli esattoriali;
- Agenzia delle Entrate Riscossione dalla cui risposta del 29/08/2023 (All. nn. 13 e 14) è scaturita l'esistenza, a carico di entrambi i ricorrenti, di alcune cartelle esattoriali rimaste inevase e riassunte nelle dichiarazioni di credito fornite dalla stessa Agenzia in pari data;
- Ispezioni ipotecarie nominative (All. nn. 27, 28) da cui risultano nell'ultimo quinquennio esclusivamente le note di trascrizione del 08.03.2018 relative al pignoramento immobiliare reg. Part. 3885 e reg. gen. 5096; Tribunale di Trani repertorio n. 447 del 03.02.2018; Nota di iscrizione del 01/08/2014 reg part 1394 reg gen. 13009 di ipoteca volontaria a garanzia del mutuo fondiario a rogito Notaio Paolo Porziotta repertorio 29634/16272 del 29/07/2014.
- Visura protesti (All. nn. 37 e 38) da cui non risulta alcun protesto a nome dei ricorrenti;

Lo scrivente ha, inoltre, proceduto all'analisi della seguente ulteriore documentazione:

- Contratto di mutuo ipotecario repertorio n.29634, raccolta n.16272 del 29/07/2014 a rogito notaio Paolo Porziotta, notaio in Andria richiesto in Canosa di Puglia, registrato a Barletta il 31.07.2014 al n. serie 5589-1T (All. n.6);
- Nota di iscrizione di ipoteca volontaria per mutuo fondiario presso l'Agenzia del Territorio di Bari- Sezione staccata di Trani reg. gen.13009, reg. part.1394 (All. n. 9);
- Atto di precetto notificato dal Credito Emiliano S.p.A. il 7-12/12/2017 (All. n. 7);
- Atto di pignoramento immobiliare notificato dal Credito Emiliano S.p.A. il 29/01 – 03/02/2018 (All. n. 8);
- Cedolini pensionistici INPS intestati al ricorrente sig. [REDACTED] relativi alle mensilità di maggio e giugno 2022 (All. n.19);
- Dichiarazioni dei redditi ultimi tre anni – 730/ 2020, 2021, 2022 e CU 2020, 2021, 2022 di [REDACTED] e [REDACTED] (All. nn. 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 22.1, 22.2, 22.3);
- Copia movimenti libretto postale ordinario nominativo cointestato a [REDACTED] e [REDACTED] n. 000043683210, rilasciata dall'Ufficio

Postale di Canosa di Puglia (cod. 07126) in data 25.10.2022 con saldo di € 47,12 (all. n. 35.1);

- Copia movimenti libretto postale on-line ordinario nominativo intestato a [REDACTED] n. 48774851, rilasciata dall'Ufficio Postale di Canosa di Puglia (cod. 07126) il 25.10.2022 riportante un saldo di € 39,26 (All. n. 35);
- Copia movimenti carta prepagata Postepay Evolution n. 5333.1711.3854.2333 rilasciata dall'Ufficio Postale n. 07020 ed intestata a [REDACTED] riportante un saldo attivo al 25/10/2022 di € 33,75 (All. n. 36);
- Estratti contributivi INPS a nome [REDACTED] e [REDACTED] (All. nn. 25 e 26).

5. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Circa le cause che hanno determinato l'attuale situazione di sovraindebitamento dei conviventi more uxorio [REDACTED] trattandosi di eventi quasi integralmente circoscritti alla sfera personale e lavorativa dei ricorrenti, lo scrivente non può che prendere atto di quanto dagli stessi dichiarato nella Proposta di Ristrutturazione del debito del Consumatore, dall'integrazione di quella, nonché nell'audizione innanzi allo scrivente stesso.

La debitoria in questione è per l' 83,39% circa rappresentata dal mutuo ipotecario contratto con il Credito Emiliano S.p.A. nel luglio 2014 e da tutte le spese derivate dal tentativo di recupero posto in essere con l'azione esecutiva immobiliare, per il 6,76% circa da debiti chirografari (3/4 prestito con cessione del quinto della pensione accordato a sempre per motivi di scarsa liquidità e per la restante parte per debito chirografario iscritto in esattoria), per il 2,28% è formata da altri debiti privilegiati iscritti in esattoria nonché, per il 7,57% da debiti di procedura prededucibili.

Come si evince dalla documentazione in atti, le rate di mutuo non sono state mai pagate e, come si vedrà in seguito, non poteva essere diversamente.

Lo stato di sovraindebitamento è riconducibile allo stato di perdurante crisi lavorativa sofferta dal sig. [REDACTED] il quale nel corso degli anni, nonostante la continua attività di ricerca lavorativa, non è mai riuscito ad incrementare i propri redditi al punto di garantire il corretto adempimento degli obblighi finanziari derivanti dal primo mutuo del 2007. Assieme agli sforzi della convivente - coobbligata [REDACTED] però, i due erano riusciti a versare

alla Credem parte delle rate dovute; questo anche grazie ai diversi prestiti accordati, vota per volta, sempre dalla stessa banca, finalizzati a fornire ai due la liquidità necessaria al pagamento delle rate, ora di mutuo ora di prestito, e, parzialmente, al menage familiare. In questo modo, di contro, l'istituto di credito non ha fatto altro che acuire sempre più lo stato di debenza complessiva dei due istanti.

L'accordo di un nuovo mutuo, quello del 2014, con il quale la Banca Credem ha *in primis* coperto tutta la debitoria pregressa dei ricorrenti nei suoi confronti, relativa sia ai prestiti che al primo mutuo, nasceva viziato *ab origine* da una conclamata incapacità di restituzione del debito; l'aver previsto una rateazione semestrale piuttosto che mensile, di per sé non sarebbe stato sufficiente, come in effetti non lo è stato, a rendere possibile il pagamento regolare degli impegni senza incremento della base reddituale dei coobbligati.

L'analisi condotta conferma sostanzialmente il reddito medio mensile dichiarato dai ricorrenti nella proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore.

6. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI – VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DA PARTE DEL FINANZIATORE

Lo scrivente professionista con funzioni di OCC, al fine di valutare la diligenza impiegata dal Consumatore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni, ha rilevato che il mutuo ipotecario contratto con il Credito Emiliano (rappresentativo di oltre l'83% circa della debitoria complessiva dei ricorrente) deriva da un impegno contrattuale assunto nel 2014, periodo in cui evidentemente l'istituto di credito ha valutato il merito creditizio dei conviventi [REDACTED] ritenendo i redditi prodotti dal nucleo familiare idonei a garantire il puntuale pagamento delle rate di mutuo.

Dall'analisi condotta dallo scrivente, anche mediante l'accesso alle banche dati pubbliche, emerge chiaramente che gli odierni ricorrenti non hanno colposamente determinato il proprio sovraindebitamento facendo molteplici ricorso, ad esempio, a prestiti personali con istituti di credito e/o società finanziarie per il soddisfacimento di bisogni di consumo non proporzionati alle proprie capacità finanziarie. L'unico presente è quello con Sigla Credit "garantito" con la cessione del quinto della pensione del [REDACTED]

Non vi è traccia di alcuna ulteriore erogazione di credito al consumo.

A parere dello scrivente, altro indicatore della diligenza dei ricorrenti nell'assumere obbligazioni è l'assenza di protesti (All. nn. 37 e 38).

L'unico debito dei ricorrenti (fatta eccezione per partite debitorie di entità modesta per omesso pagamento di tributi comunali, tasse automobilistiche, sanzioni al CdS e per un rapporto bancario in sofferenza legato al mutuo fondiario) è, stato, infatti contratto per un investimento di lunga durata rappresentato dall'acquisto dell'abitazione principale.

Tali valutazioni inducono lo scrivente a formulare un giudizio positivo circa la diligenza impiegata dai sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] nell'assumere obbligazioni finanziarie

-in merito alla valutazione del merito creditizio di cui all'art. 68 comma 3 del D. Lgs 14/2019 ed s.m.i., vi è da segnalare quanto segue:

il mutuo è stato sottoscritto a luglio 2014 con il Credito Emiliano S.p.A., in tale data, per ragioni oggettive derivanti dalla lettura degli estratti contributivi INPS del [REDACTED] e della [REDACTED] (All. nn. 25 e 26) era possibile ipotizzare la percezione di un reddito di circa € 12.400.

Partendo da tale previsione reddituale, con l'ausilio dei citati calcolatori e secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, è stato possibile determinare sia l'importo mensile relativo al reddito netto (All. n. 33) che la quota di reddito disponibile ai fini della valutazione del merito creditizio (All. n.34)

L'esito è palesemente negativo.

Allargando l'orizzonte valutativo alle annualità precedenti al 2014, le uniche già cristallizzate al momento della stipula del mutuo, si noterà (sempre dai dati dell'estratto contributivo INPS) come non vi fosse possibilità alcuna, per insufficienza del reddito e instabilità della posizione lavorativa, di erogare un mutuo di tali dimensioni.

7. INESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione in atti e dalla consultazione delle banche dati pubbliche non sono emersi atti in frode ai creditori, intesi quali atti di disposizione del patrimonio scientemente posti in essere dai debitori per sottrarre il proprio patrimonio alla funzione di garanzia dei creditori stabilita dall'art. 2740 del codice civile.

8. INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI CREDITI IMPIGNORABILI

A carico dei ricorrenti non sussistono crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.

9. RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Avendo riscontrato l'assenza di atti in frode ai creditori e la mancata assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, è condivisibile l'analisi effettuata dai ricorrenti nella proposta di Piano del Consumatore, e nella relativa integrazione, in merito alle ragioni dell'incapacità di far fronte alla debitoria pregressa per mutuo ipotecario.

Gli stessi fanno discendere l'attuale situazione di sovraindebitamento dalla crisi lavorativa/finanziaria patita da entrambi i portatori di reddito dei conviventi more uxorio; tale situazione contingente ha inevitabilmente avuto ripercussioni di carattere economico-finanziario facendo, di fatto, venire meno, qualora precedentemente esistita, la capacità di far fronte agli impegni finanziari assunti, dovendo, tra l'altro assicurare in qualche maniera il sostentamento della famiglia.

Giova ricordare come, per effetto del mancato pagamento delle rate di mutuo, gli interessi moratori e le spese di esecuzione abbiano incrementato la debitoria relativa al contratto di mutuo di circa il 40% dell'importo complessivo ancora da restituire, determinando, così, un insostenibile quanto imprevedibile (al tempo della stipulazione del contratto di finanziamento) sovraccarico finanziario.

Come già evidenziato, I ricorrenti non possiedono beni prontamente liquidabili per far fronte alle proprie obbligazioni atteso che il patrimonio immobiliare è costituito esclusivamente dalla casa di abitazione posseduta in comproprietà tra coniugi e dalla proprietà al 50% del singolo vano accatastato in A/5 la cui rendita catastale è di appena € 25,31, sito in Canosa di Puglia alla via [REDACTED] piano Terra giunto al [REDACTED] per successione ereditaria (nel 2012 la quota di $\frac{1}{2}$ è stata rimodulata in 12/24 per successione del familiare [REDACTED] già proprietario dell'ulteriore $\frac{1}{2}$, e relativo subentro dei propri eredi in n/24).

10. ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI E SOLVIBILITA' DEI RICORRENTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Per l'ultimo quinquennio, come risulta dall'ispezione ipotecaria generale sui debitori (All. nn.27 e 28), nonché dalle informazioni assunte, non risultano atti di disposizione.

In ambito tributario non vi sono contenziosi pendenti.

Dai documenti in atti emerge il mancato pagamento delle rate semestrali del mutuo ipotecario contratto con il convivente.

Da tale morosità deriva l'atto di precetto notificato dal creditore ipotecario Credito Emiliano S.p.A., seguito poi dal pignoramento immobiliare e dall'azione esecutiva rubricata al n. 73/2018 R.G.Es.Imm.Trib.di Trani tuttora in corso.

Parimenti, si evidenzia l'esistenza di un rapporto bancario in sofferenza intestato al [REDACTED] di importo pari ad € 1.821,00 non assistito da alcuna garanzia e/o privilegio il cui credito si ritiene assorbito nella precisazione del credito effettuata dalla Credem (All. 11.1).

Per quanto concerne, invece, le movimentazioni dei rapporti postali:

- Libretto ordinario nominativo n. 000043683210 cointestato tra [REDACTED] e [REDACTED] acceso presso l'Ufficio Postale di Canosa di Puglia (cod. 07126) con saldo al 25/10/2022 di € 47,12 (all. n. 34.1);
- libretto postale on-line n. 48774851 ordinario nominativo intestato a [REDACTED] acceso presso l'Ufficio Postale di Canosa di Puglia (cod. 07126) riportante un saldo al 25/10/2022 di € 39,26 (All. n. 35);
- carta prepagata Postepay Evolution n. 5333.1711.3854.2333 rilasciata dall'Ufficio Postale n. 07020 ed intestata a [REDACTED] riportante un saldo attivo al 25/10/2022 di € 33,75 (All. n. 36).

Dalla disamina di dette liste di movimenti, tutte aggiornate all'ottobre 2022 e riportanti gli ultimi due anni precedenti, si evince che sui rapporti postali vi sono movimenti in entrata pari agli accrediti della pensione per il [REDACTED] e agli accrediti degli stipendi e del trattamento integrativo agricolo INPS per la [REDACTED] le uscite sono pressochè pari alle entrate e consistono in prelievo di contanti presso lo sportello atm; non si rinvencono movimenti potenzialmente lesivi del ceto creditorio.

11. SINTESI DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

I Sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] in ottemperanza d.Lgs n.14/2019 e successive modifiche ed integrazioni, hanno proposto un Piano di Ristrutturazione dei debiti del

Consumatore quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti e conservare l'immobile di proprietà che rappresenta la dimora del proprio nucleo familiare.

In sintesi, la proposta di Piano formulata dalla debitrice è **un accordo dilatorio con remissione parziale del debito.**

Nel dettaglio, il Piano proposto prevede:

- il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quali: il compenso all'OCC ivi compreso quello al professionista nominato Gestore, gli onorari spettanti al legale che assiste i ricorrenti nel procedimento, le spese di procedura (quali pubblicità, trascrizione decreto di omologa presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, ecc.);
- il pagamento parziale del creditore ipotecario "Credito Emiliano S.p.A." in misura pari all'offerta minima prevista per il prossimo tentativo di vendita all'asta per una somma di € 30.718,57. La proposta di Piano prevede un pagamento dilazionato in n. 120 rate mensili;
- L'incapienza del valore dell'immobile posto a garanzia del mutuo, consente "*ipso iure*" la falcidia del credito ipotecario di primo grado con degradazione al chirografo della parte non soddisfatta;
- Falcidia parziale di tutti gli altri crediti chirografari, previa degradazione al chirografo di quelli assistiti da privilegio ipotecario non soddisfatti nonché di tutti quelli assistiti da privilegi mobiliari.

L'esecuzione del Piano prevede l'impiego dell'unica entrata mensile certa percepita dai ricorrente e rappresentata dalla pensione del Sig. [REDACTED] in uno con lo stipendio della sig.ra [REDACTED] e dai trattamenti integrativi dell'INPS dalla stessa percepiti calcolati su base annua, il tutto decurtato di quanto necessario al sostentamento del nucleo familiare di fatto. La somma messa a disposizione dei creditori è, pertanto, pari ad € 400,00 (pari alla differenza tra lo stipendio netto mensile di € 1.510,00 e la somma di € 1.109,00 necessaria per il sostentamento).

I ricorrenti non possiedono ulteriori beni, fatta eccezione per l'immobile adibito ad abitazione principale, per sua natura non suscettibile di pronto ed immediato realizzo ed alla quota di ½ del piccolo immobile ricevuto in successione dal [REDACTED] anch'esso non suscettibile di pronto ed immediato realizzo.

Come si evince dalla proposta di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulata dai ricorrenti e dalla sua integrazione, il debito complessivo (comprensivo delle spese prededucibili inerenti la procedura di sovraindebitamento) è pari ad 202.507,95 e, a seguito della falcidia, viene rideterminato in € 47.884,04.

Il Piano che i sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] sottopongono al vaglio del Tribunale è il seguente:

Creditore	Tipologia debito	Privilegio	Importo debito	Importo da pagare	% soddisfo
OCC	Spese di giustizia	Prededuazione	€ 6.853,96	€ 6.853,96	100%
Avv. A. Destino	Spese di procedura	Prededuazione	€ 7.963,78	€ 7.963,78	100%
Fondo spese	Spese di procedura	Prededuazione	€ 500,00	€ 500,00	100%
Credito Emiliano S.p.A.	Crediti (anche scaturenti da Mutuo) come da precisazione del credito ipotecario (quota parte al privilegio)	Privilegio ipotecario	€ 168.869,41	€ 25.330,41	15 %
Credito Emiliano S.p.A.	Crediti (anche scaturenti da Mutuo) come da precisazione del credito ipotecario (quota parte degradata al chirografo)	Chirografario	€ 143.539,00	€ 5.403,82	3,2%
Comune di Canosa di Puglia	Tributi degradati al chirografo	Chirografario	€ 1.624,54	€ 162,45	10%
Agenzia Entrate Riscossione	Tributi e crediti degradati al chirografo	Chirografario	€ 2.998,25	€ 299,82	10%
Agenzia Entrate Riscossione	Tributi e crediti al chirografo	Chirografario	€ 3.010,01	€ 301,00	10%
Sigla Credit srl	Finanziamento con cessione del quinto della pensione	Chirografario	€ 10.688,00	€ 1.068,80	10%

TOTALE			€ 202.507,95	€ 47.884,04	23,64%
--------	--	--	--------------	-------------	--------

Per quanto concerne il dettaglio delle singole rate si rimanda al prospetto allegato alla Proposta di Ristrutturazione come integrata.

Nella proposta la ricorrente chiede anche la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 73/2018 pendente presso il Tribunale di Trani.

12. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE

Lo scrivente è chiamato a valutare, ai sensi dell'art. 67 co.4 del D. Lgs 14/2019 ed s.m.i., la convenienza del Piano proposto dal Consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Nel caso di specie, occorre valutare l'alternativa liquidatoria dell'immobile detenuto dai ricorrenti in comproprietà rappresentato dall'abitazione sita in Canosa di Puglia alla via [REDACTED]

Tale immobile è stato oggetto di valutazione da parte del CTU Arch. Cuccovillo nominato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 73/2018 R.G.Es. Imm. Trib. di Trani.

L'iniziale valutazione per un importo di € 72.814,40 si ritiene ampiamente superata dopo i tentativi di vendita all'incanto andati deserti.

Pertanto, ai fini di una corretta valutazione del bene, occorre fare riferimento al prezzo posto a base d'asta per l'ultimo tentativo di vendita (fissato per il 20.12.2022) il cui esito è stato quello di aggiudicazione provvisoria con saldo prezzo non versato; il pezzo base è pari ad € 40.948,10 la relativa offerta minima è pari ad €30.718,57.

Partendo da tale rideterminazione del valore dell'immobile, è doveroso fare ulteriori valutazioni per poter esprimere compiutamente un giudizio di convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Alle oggettive difficoltà di qualsiasi vendita immobiliare in un particolare momento storico caratterizzato da un calo delle quotazioni immobiliari, si aggiunge la minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva alle vendite all'asta. Pertanto, una prudente previsione di vendita non può non contemplare almeno due/tre tentativi di vendita deserti con conseguente decurtazione del prezzo posto a base per i successivi incanti ed ulteriori aggravii di spese di procedura e pubblicità a carico del creditore procedente per ogni esperimento di gara compiuto.

Nel caso di specie, pur ipotizzando un'aggiudicazione all'asta fissata per il prossimo tentativo al prezzo minimo di € 30.718,57, il ricavato della vendita non consentirebbe in ogni caso di soddisfare tutti i creditori atteso che l'esposizione nei confronti del solo creditore ipotecario è pari ad € 168.869,41.

Al contrario, oltre al pagamento di tutte le spese in prededuzione, la proposta contempla un soddisfacimento del creditore ipotecario per la quota del 15% del credito privilegiato in uno con la parte degradata al chirografo riconosciuta per una percentuale del 3,2%, per un importo leggermente superiore all'importo dell'offerta minima ossia per € 30.734,23.

Tutti gli altri crediti, privilegiati degradati al chirografo o chirografari nativi, vengono soddisfatti per la percentuale del 10%.

Per quanto attiene la quota in comproprietà dell'immobile di via [REDACTED] meglio descritto *supra*, si rileva che la stessa non è mai stata oggetto di alcuna azione da parte dei creditori, probabilmente per la palese antieconomicità della stessa in considerazione dello scarsissimo valore commerciale del bene.

Per quanto esposto e considerato in merito alla convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria, lo scrivente esprime il proprio parere favorevole alla richiesta formulata dai ricorrenti di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 73/2018 pendente presso il Tribunale di Trani.

13. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE A CORREDO DELLA PROPOSTA

Lo scrivente professionista con funzioni di OCC, ai fini del perfezionamento della proposta di Piano del Consumatore, è tenuto ad esprimere un giudizio sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente.

A conclusione della presente relazione e sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato,

premesso che:

➤ è stata esaminata la proposta di Piano del Consumatore formulata dai ricorrenti che prevede il pagamento dei creditori con la propria pensione e con il proprio stipendio di lavoro dipendente,

- sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda;
- è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dall'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre ai dati direttamente messi a disposizione dai creditori;
- i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dai debitori consentono nel complesso di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta ritenendo quella ancora da prodursi, in ogni caso, come di non fondamentale rilievo;
- che i ricorrenti hanno indicato l'unico bene immobile posseduto in comproprietà oltre all'immobile detenuto pro quota dal solo [REDACTED] meglio descritto *supra* e, dalle verifiche effettuate, gli stessi non risultano disporre di altri beni validamente liquidabili in favore dei creditori;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che, alla data attuale, non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del Piano del Consumatore così come proposto;

il sottoscritto Gestore, riportandosi a tutte le considerazioni esposte,

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti.

14. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITA' DEL PIANO

Lo scrivente esprime un giudizio positivo circa la fattibilità di un Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore che prevede il pagamento di una rata mensile che permette di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile del 26% circa.

Il piano del Consumatore prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili ed il pagamento del creditore ipotecario in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della vendita del bene su cui il privilegio insiste.

La durata di 10 anni del Piano, si ritiene sia compatibile con il rapporto negoziale sottostante al debito principale (mutuo ipotecario) che, per sua natura, è

un'obbligazione di lungo periodo. La dilazione si ritiene compatibile anche con l'età dei ricorrenti considerando le prospettive di durata media della vita.

Il Piano prevede il declassamento sia del credito ipotecario non soddisfatto per incapienza, che dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare (che, in quanto tale, non insiste su uno specifico bene) al rango di chirografi e, assieme a questi ultimi, la relativa falcidia parziale.

E' stata anche considerata l'alternativa liquidatoria del patrimonio immobiliare dei ricorrenti ed essa è risultata meno conveniente rispetto alla esecuzione del Piano, quest'ultima garantita dalla pensione e dal reddito da lavoro dipendente messi a disposizione dai debitori.

Pertanto, lo scrivente esprime il proprio parere favorevole anche alle richieste formulate dai ricorrenti di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 73/2018 pendente presso il Tribunale di Trani e, in caso di omologa, dell'autorizzazione alla revoca della cessione della trattenuta del quinto della pensione a favore di Sigla Credit srl.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto Avv. Nicola Di Pinto, iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Trani,

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dai debitori istanti [REDACTED] e [REDACTED] nonchè quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dei debitori;
- lo stato analitico dei debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il Piano di Ristrutturazione del debito del Consumatore predisposto dai debitori;

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria.

La presente relazione è composta da n. 26 pagine e da n. 57 allegati come riportati nell'elenco che segue.

Con osservanza.

Trani, li 06.10.2023

Il Gestore della Crisi

Avv. Nicola Di Pinto